



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

LITORALE DEL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' AGRICOLA ITTICA PINETA MARE S.r.l.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** la prescrizione dei segnalamenti marittimi nr.67/23/NA del Comando di Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli;
- VISTA:** la concessione temporanea di occupazione demaniale n. 02/2024 datata 29.05.2024 rilasciata dal Comune di Castel Volturno (CE);
- VISTA:** la nota con la quale il legale rappresentante della Società Agricola Ittica Pianeta Mare comunicava il completamento dell'impianto mitili;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTA:** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul Regolamento internazionale per prevenire degli abbordi in mare (ColReg '72), resa esecutiva con Legge n.1085 del 27.12.1977;
- CONSIDERATA:** la necessità di salvaguardare per quanto di competenza dell'Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nella zona di mare interessata dall'impianto di miticoltura di seguito definita;

RENDE NOTO

che nello **specchio acqueo antistante il Comune di Castel Volturno**, meglio evidenziato nella planimetria allegata, è presente **l'impianto di miticoltura in concessione e gestito dalla Società “AGRICOLA ITTICA PIANETA MARE SRL”** con sede in legale in Calvizzano (Na).

Il predetto specchio acqueo è individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84 (*datum*) e dai relativi segnalamenti marittimi:

➤ **Primo segnalamento (Luminoso "P1")**

- a) Posizione: Lat. 40°57.255' N – Long. 013°55.777'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;
- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad "X";
- f) Luce:
 - Altezza: s.l.m.m.: 3 mt;
 - Colore: gialla;
 - Ritmo: **1s – 3s** = Periodo 4s(*)
 - Portata nominale: 4 Nm;
 - Visibilità: a giro di orizzonte.



➤ **Secondo segnalamento (non luminoso punto "P2")**

- a) Posizione: Lat. 40°57.492' N – Long. 013°56.212'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;
- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad "X";
- f) Luce: assente – segnale diurno



➤ **Terzo segnalamento (non luminoso punto "P3")**

- a) Posizione: Lat. 40°56.788' N – Long. 013°56.877'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;
- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad "X";
- f) Luce: assente – segnale diurno
- g) Altezza: s.l.m.m.: 2,5 mt;



➤ **Quarto segnalamento (luminoso punto “P4”)**

- g) Posizione: Lat. 40°56.553' N – Long. 013°56.442'E;
- h) Tipologia: segnale speciale;
- i) Supporto: boa;
- j) Colore: giallo;
- k) Miraglio: radarabile ad “X”;
- l) Luce:
 - Altezza: s.l.m.m.: 3 mt;
 - Colore: gialla;
 - Ritmo: **1s – 3s** = Periodo 4s(*)
 - Portata nominale: 4 Nm;
 - Visibilità: a giro di orizzonte.



O R D I N A

Articolo 1

Interdizione dello specchio acqueo destinato ad impianto di produzione mitili

1. Lo specchio acqueo di cui al “rende noto”, è interdetto al transito, alla sosta, all’ormeggio alla fonda di qualsiasi unità navale o qualsivoglia attività marittima, compresa la pesca, l’immersione subacquea e la balneazione.

Articolo 2

Transito in prossimità dell’impianto di produzioni di mitili

1. I comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi dell’impianto per la produzione di mitili, dovranno tenersi a debita distanza dallo stesso e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo.

Articolo 3

Deroghe

1. Non sono soggetti ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2:
 - a) i mezzi e il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
 - b) i mezzi e il personale del servizio 118 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di operare in ragione delle finalità istituzionali di competenza;
 - c) le unità facenti capo alla “**AGRICOLA ITTICA PIANETA MARE SRL**” o dalla stessa incaricate.

Articolo 4

Sanzioni

1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a) se alla condotta di unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
 - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.

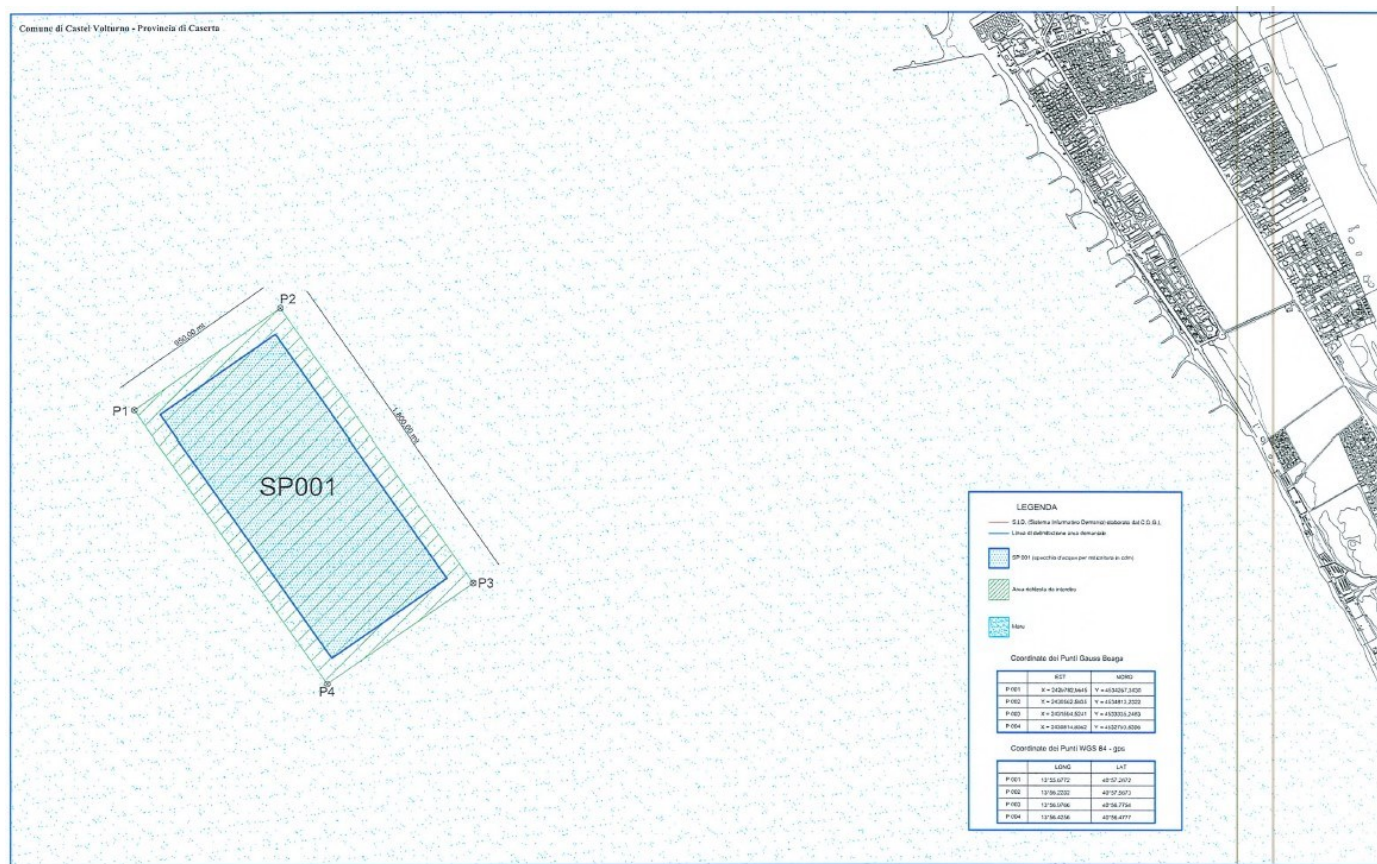
Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione delle attività sopra definite. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.

Pozzuoli (NA), *vedasi data di registrazione*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82



Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente l'area della concessione demaniale di cui alla presente Ordinanza.